



**COMUNE DI CROSIA**

87060 - (Prov. di Cosenza)

ORIGINALE

Registro Generale n. 51 del 07-08-2018

Prot. N° 21920 del 07-08-2018

### ORDINANZA DEL SINDACO

**Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN LATTINE E CONTENITORI DI VETRO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SACRO CUORE DI GESU' NEI GIORNI 10-11 E 12 AGOSTO 2018.**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che durante i giorni 10-11 e 12 agosto 2018 in occasione della festa del Divino Cuore di Gesù, in Piazza Dante della Frazione Mirto si svolgeranno i festeggiamenti con esibizioni musicali, esposizione di artigianato, prodotti tipici, somministrazione di alimenti e bevande ecc.;

**CONSIDERATO** che tale manifestazione di ricorrenza annuale, richiamerà sicuramente un notevole afflusso di persone;

**RITENUTO** necessario a tutela della pubblica incolumità evitare che le aree di maggior spettacolo e pertanto di maggior assembramento di persone, vengano riempite di bottiglie, bicchieri ed altri contenitori in vetro che possano trasformarsi in oggetti pericolosi a causa del loro abbandono considerato da parte degli avventori;

**RITENUTO**, altresì, necessario pertanto adottare un provvedimento contenente alcune misure preventive che possano evitare azioni pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica;

**ATTESO** che si ritiene opportuno che nei pubblici esercizi, negli esercizi di vicinato e venditori ambulanti ubicati nella Frazione Mirto, durante i giorni 10-11 e 12 agosto 2018, sia fatto divieto assoluto di somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori

di vetro consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri e/o bottiglie di plastica o di carta;

**DATO ATTO** che nell'adozione della presente ordinanza viene contestualmente data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**VISTI:**

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773; il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" che ha modificato l'art. 54 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 introducendo il comma 4 bis, che consente al Sindaco di adottare provvedimenti diretti a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 "Riforma della Disciplina del Commercio";
- la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e in particolare l'art. 7 comma 4;
- la Legge 689 del 24/11/1981;
- la legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" che ha modificato l'art. 54 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 introducendo il comma 4 bis, che consente al Sindaco di adottare provvedimenti diretti a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza del 7 giugno 2017, concernente "il governo delle pubbliche manifestazioni – Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone";

## **ORDINA**

Nei giorni 10-11 e 12 agosto 2018, dalle ore 8,00 del giorno 10 agosto 2018 e fino alle ore 8,00 del giorno 13 agosto 2018, per ragioni di sicurezza pubblica, ai titolari degli esercizi pubblici, esercizi di vicinato e chiunque somministra alimenti e bevande, il **divieto assoluto di:**

**somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri, bottiglie di plastica o di carta.**

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line, sul sito istituzionale dell'Ente [www.comunedicrosia.it](http://www.comunedicrosia.it) ed è immediatamente esecutivo. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento. Gli Agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la seguente Ordinanza.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 07-08-2018



IL SINDACO  
AVV. ANTONIO RUSSO

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature appears to be "A. Russo".